

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 733

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori RIPAMONTI e DONATI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 OTTOBRE 2001

—————

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul
disastro aereo di Linate e sulle condizioni generali della
sicurezza del volo e degli scali aerei nazionali

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il rispetto per chi ha perso la vita nel disastro verificatosi nello scalo aereo di Linate l'8 ottobre 2001, e più in generale la doverosa tutela degli utenti e degli operatori dell'intero settore aereo e di chi vive nelle aree urbane circostanti, accrescono le nostre responsabilità verso la ricerca dei responsabili e delle cause che hanno determinato, o che hanno contribuito a determinare, il tremendo disastro verificatosi a Linate.

Con il presente disegno di legge chiediamo quindi la istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta alla quale sia attribuito il compito di indagare ed accertare le cause e le eventuali responsabilità del disastro aereo di Linate, nonché di procedere all'accertamento, a livello nazionale, delle condizioni di sicurezza aerea e alla verifica della legislazione vigente sul tema della sicurezza dei voli e degli scali aerei nazionali,

con particolare riferimento agli scali aerei di Linate e Malpensa, nonché a verificare, in merito all'ipotesi di ampliamento e massimo sfruttamento delle potenzialità degli aeroporti di Malpensa e Linate, le condizioni generali in termini di domanda di trasporto aereo, di sviluppo socio-economico dell'aerea interessata, di impatto ambientale e di sostenibilità sul territorio e di sicurezza per le popolazioni vicine.

Riteniamo che tale attività di indagine sia oggi estremamente urgente, da un lato, a causa del perdurare di alcune gravi situazioni di incertezza in merito allo stato di sicurezza in cui versano alcuni scali aerei nazionali e, dall'altro, a causa dell'accresciuto livello di tensione sviluppatosi intorno all'intero settore aereo a causa della situazione internazionale contingente creatasi a seguito dell'attacco terroristico ai danni degli aerei americani lo scorso 11 settembre.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione e funzioni della Commissione di inchiesta)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata «Commissione», con il compito di:

a) indagare ed accertare le cause e le eventuali responsabilità del disastro aereo di Linate dell'8 ottobre 2001;

b) procedere all'accertamento, a livello nazionale, delle condizioni di sicurezza aerea e alla verifica della legislazione vigente sul tema della sicurezza dei voli e degli scali aerei nazionali, con particolare riferimento agli scali aerei di Linate e Malpensa;

c) verificare, in merito all'ipotesi di ampliamento e massimo sfruttamento delle potenzialità degli aeroporti di Malpensa e Linate, le condizioni generali in termini di domanda di trasporto aereo, di sviluppo socio-economico dell'area interessata, di impatto ambientale e di sostenibilità sul territorio e di sicurezza per le popolazioni vicine.

Art. 2.

(Composizione e durata della Commissione)

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. Il Presidente della Commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle Camere tra i componenti della Commissione.

4. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari.

5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto il componente con maggiore anzianità parlamentare e, tra deputati e senatori di pari anzianità parlamentare, il senatore più anziano di età.

6. La Commissione conclude i propri lavori entro un anno dalla data della sua costituzione.

7. La Commissione, entro sessanta giorni dalla conclusione dei propri lavori, presenta al Parlamento la relazione finale sulle indagini svolte.

Art. 3.

(Poteri e limiti della Commissione)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.

3. Qualora l'autorità giudiziaria abbia inviato alla Commissione atti coperti dal segreto, richiedendone il mantenimento, la Commissione dispone la segretazione degli atti.

4. Per i fatti oggetto dell'inchiesta parlamentare, in materia di segreto di Stato si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801. Per i fatti oggetto dell'inchiesta non è opponibile il segreto d'ufficio, professionale e bancario.

5. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

6. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384 del codice penale.

7. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non debbano essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.

Art. 4.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 3 e 7.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell'obbligo di cui al comma 1, nonchè la diffusione, in tutto o in parte, di atti o documenti funzionali al procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 5.

*(Organizzazione dei lavori
della Commissione)*

1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. Le sedute sono pubbliche; tuttavia, la Commissione può deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono ripartite in parti uguali tra la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica e sono poste a carico dei rispettivi bilanci.

Art. 6.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

